

# GreenPass e Vaccinazioni in azienda

## Introduzione

---

Con il Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021 dal “15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a **chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato** è fatto obbligo, **ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta**, di **possedere** e di **esibire**, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.

Tale disposizione “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività **lavorativa** o di **formazione** o di **volontariato**” nei luoghi di cui al punto precedente “anche sulla base di contratti esterni”.

## A chi si applica

---

L’obbligo di possesso del Green Pass si applica a “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”:

- ai **lavoratori subordinati** (compresi lavoratori in somministrazione, colf e badanti...)
- ai **lavoratori autonomi**
- ai **titolari, soci e collaboratori**

Si applica, inoltre, a **chiunque accede ai luoghi di lavoro** per svolgere a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione (come docente o discente) o di volontariato.

Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Queste disposizioni non si applicano **ai clienti** che accedono ai locali di lavoro, per i quali restano comunque in vigore le norme generali di prevenzione e le disposizioni previste dai protocolli in essere, salvo casi specifici (ad es. nella ristorazione, nei cinema, palestre, ecc.)

## Dove

---

Il possesso del Green Pass da parte delle persone obbligate è necessario per l’accesso ai **luoghi dove si svolge attività lavorativa nel settore privato ed in quello pubblico (compresi i cantieri)**, con delle particolarità per gli ambienti scolastici e sanitari (vedi sezione dedicata).

Il Green Pass è quindi necessario per accedere ai locali di lavoro della propria azienda, ma anche in quelli di qualunque altra azienda (pubblica e privata) presso cui ci si rechi per svolgere la propria attività lavorativa.

## Smart working in assenza di Green Pass

---

Se compatibile con le esigenze aziendali è possibile accordarsi per lo svolgimento delle mansioni lavorative in modalità agile (smart working) per coloro che non sono in possesso di valida certificazione. Ricordiamo che è preferibile formalizzare l’attivazione dello smart working per la quale è opportuno rivolgersi ai nostri uffici.

## Come si fanno le verifiche

---

(Art. 13 del DPCM 17 Giugno 2021)

La verifica del possesso della certificazione verde compete ai **datori di lavoro** che possono avvalersi di **persone delegate** (con un incarico scritto che evidenzia responsabilità e modalità di verifica).

I datori di lavoro **devono** predisporre una **procedura scritta di verifica** che indichi le modalità operative scelte **entro il 15 ottobre 2021** (inadempimento sanzionato).

La verifica deve essere effettuata, ove possibile, **prima dell'ingresso nei locali di lavoro**.

La verifica deve essere effettuata **utilizzando esclusivamente la app "VerificaC19"**, sviluppata dal Ministero della Sanità e disponibile sugli app store di Apple e Google, che consente di accertare la validità della certificazione esibita senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e il tracciamento dei dati.

La **richiesta di un documento di identità** da parte del datore di lavoro o persona dallo stesso delegata, è necessaria (obbligatoria) solo quando appare evidente che i dati anagrafici del Green Pass non appartengono a chi lo esibisce (quando ad esempio, l'età o il sesso non sono congruenti con i dati del certificato). L'esibizione di un documento di identità è prevista anche se il verificatore non è un pubblico ufficiale.

**È vietata ogni forma di registrazione delle informazioni personali** connesse al Green Pass.

Non si possono quindi chiedere ai lavoratori informazioni sul possesso, sul motivo dell'emissione (vaccinazione, malattia o tampone) o sulla scadenza del Green Pass.

Al fine di dimostrare il rispetto della normativa, è possibile registrare il semplice fatto che è stata effettuata la verifica (vedi procedura e modello di registro).

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha specificato che l'attività di verifica delle certificazioni non costituisce un trattamento di dati personali e non sono quindi necessari aggiornamenti delle procedure e della documentazione relativa alla privacy.

Il datore di lavoro può decidere, indicandolo nella procedura scritta di verifica, di effettuare i controlli anche con modalità a campione.

Si segnala che questa modalità, pur lecita, espone maggiormente l'impresa al rischio di contenziosi con gli organi di controllo qualora venisse verificata la presenza di lavoratori privi di certificazione valida nei luoghi di lavoro e pertanto si suggerisce di effettuare il controllo giornaliero a tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

## Cosa fare con i dipendenti privi di green pass

---

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso del Green Pass o che risultino privi della certificazione al momento del controllo, **non possono accedere ai luoghi di lavoro e devono essere considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione** (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Durante il periodo di sospensione, comunicato al lavoratore (10-20 giorni), lo stesso non potrà riprendere il lavoro neppure presentando la certificazione.

## Tamponi

---

Qualora il lavoratore scelga di ottenere il Green Pass tramite uno o più tamponi, l'impresa non è tenuta a farsi carico dei relativi costi.

## Le sanzioni

---

Per i **lavoratori** che accedano comunque al luogo di lavoro violando l'obbligo di Green Pass, è prevista la sanzione pecuniaria **da 600 a 1.500 euro** oltre le eventuali conseguenze disciplinari.

Per i **datori di lavoro** che non abbiano verificato il possesso del Green Pass o che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione **da 400 a 1.000 euro**.

## Disposizioni particolari per chi lavora nelle scuole o presso strutture sanitarie

---

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 prevede delle misure specifiche per chi deve accedere, per motivi di lavoro, in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

Per accedere alle strutture dell'ambito scolastico, educativo e formativo (dalla scuola dell'infanzia all'università) è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 a partire già dall'**11 settembre 2021**.

Per le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie viene invece introdotto **l'obbligo vaccinale**, dal **10 ottobre 2021**, per tutti i soggetti che operano presso le stesse o che vi accedano in qualità di soggetti esterni (ad esempio imprese di pulizia, installatori, manutentori, attività di mensa...).

I responsabili delle strutture ed i datori di lavoro delle ditte esterne assicurano il rispetto dell'obbligo, con **modalità di verifica ancora da definirsi** con DPCM di concerto con Ministero Salute.

## Documentazione e procedure

---

Confartigianato-Imprese Gorizia ha predisposto tutta la documentazione necessaria al rispetto dalla nuova normativa, tra cui:

1. comunicazione ai lavoratori degli obblighi previsti dalla normativa
2. atto di nomina del delegato alla verifica
3. bozza di procedure di verifica da definire entro il 15 ottobre 2021
4. registri di verifica a seconda della modalità previste dalla modalità di controllo adottata